



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 267 DEL 04/06/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE
COMUNALE

REGISTRO GENERALE NR.707



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 267

Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE COMUNALE

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

- Con nota prot. n. 19507 del 22/12/2020 la dipendente a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di istruttore direttivo categoria D1, posizione economica D1, Responsabile del Settore Demografico e servizio sociale istituzionale, dott.ssa Anna Pontecorvo, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 23/12/2020 (22/12/2020 ultima giornata lavorativa), motivate dall'assunzione in servizio presso altro Ente essendo vincitrice di pubblico concorso, chiedendo la possibilità di rinunciare ai termini di preavviso e di volersi avvalere della disciplina dettata dall'art. 20 comma 10 del CCNL 21/05/2018;
- La dipendente era stata assunta presso questo Comune, a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/02/2019;

Richiamati:

- L'art. 27 quater del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, introdotto dall'art. 6 del C.C.N.L. del 13 maggio 1996, il quale, al comma 2 prevede che "nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso";
- L'art. 12 del C.C.N.L. del 9 maggio 2006 che, ai commi 4 e 5 stabilisce che:
 - 1) *In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*
 - a) *Due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*
 - b) *Tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*
 - c) *Quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.*
 - 2) *In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.*
 - 3) *I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.*
 - 4) *La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.*

5) *E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.*

Rilevato che, essendo la dipendente in servizio presso l'ente a tempo indeterminato a far data dal 01/02/2019, il termine di preavviso è fissato in un mese;

Dato atto che la dipendente, per le motivazioni sopra indicate ha risolto il rapporto di lavoro senza l'osservanza del termine predetto;

Richiamata la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del 05/10/2001 nella quale è stabilito che *“gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso”*;

Considerato altresì che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

Evidenziato infine che le dimissioni dal servizio del dipendente costituiscono atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non è richiesta alcuna accettazione dell'amministrazione

Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle dimissioni della dipendente in questione e di rinviare alla decisione della Giunta Comunale l'accoglimento della richiesta di rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità di mancato preavviso;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 10, del C.C.N.L. 21/05/2018 la dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per tutta la durata del periodo di prova;

Visti:

il D.Lgs n. 165/2001;
i vigenti CC.NN.LL. per il comparto Regioni-Enti Locali, ora Comparto Funzioni Locali;

determina

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- di prendere atto delle dimissioni presentate dalla dipendente dott.ssa Anna Pontecorvo nata a Napoli il 01/04/1987, C.F. PNTNNA87D41F839S, istruttore direttivo Responsabile del Settore Demografico e servizio sociale istituzionale, categoria D1, senza l'osservanza dei termini di preavviso, con decorrenza dal 23/12/2020 (ultima giornata lavorativa 22/12/2020);
- di rinviare alla Giunta Comunale la decisione relativa all'accoglimento della richiesta avanzata dalla dipendente in merito alla rinuncia dell'indennità di mancato preavviso, dando atto che il rapporto di lavoro ha cessato suoi effetti giuridici ed economici il giorno 23/12/2020;
- di precisare che non è dovuta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute;
- di precisare altresì che la dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per tutto il periodo di prova presso il nuovo Ente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
(dott.ssa Adele Ipomea)**



— Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 724**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE COMUNALE**

Nr. adozione settore: **267** Nr. adozione generale: **707**

Data adozione: **04/06/2021**

— Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/06/2021

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

— Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.